



Ambito Territoriale Sociale di Cosenza

AVVISO PUBBLICO

**PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE A
RETTA RIVOLTO ALL'UTENZA DELL'ATS N.1 DI COSENZA CHE INTENDE USUFRUIRE
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI E DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI SEMIRESIDENZIALI/DIURNI PER MINORENNI, A VALERE SU FNPS,
FRPS E ALTRI
ANNUALITA' 2026**

PREMESSO CHE

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” prevede il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Specificando inoltre che ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

la Legge 328/2000 prevede, altresì, che i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali;

ai sensi dell’art. 6, co. 4, della Legge 328/2000: “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”;

la Legge 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., recante “*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*”, così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

PRESO ATTO della D.G.R. n. 210 del 22.6.2015, come integrata e modificata con D.G.R. n. 410 del 21/09/2018, concernente la “*Ridefinizione degli Ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell’offerta per la gestione dei Servizi socio assistenziali e approvazione dell’elenco degli Ambiti territoriali ottimali*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 25 ottobre 2019 avente ad oggetto “*Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e*

politiche sociali Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. presa d'atto parere Terza Commissione Consiliare n. 54/10 – approvazione”, pubblicata sul BURC n. 133 del 29/11/2019 e notificata a questo Comune in data 20/12/2019, è stata approvata la riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali, che attribuisce agli Ambiti Territoriali, titolari delle funzioni socio-assistenziali, la responsabilità della pianificazione e della realizzazione sul territorio degli interventi e dei servizi sociali, riservando all’Ente Regionale le funzioni di indirizzo, la programmazione e di coordinamento delle politiche sociali;

VISTO il Regolamento Regionale 25 Novembre 2019, n. 22, rubricato “*Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio-assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*”, con relativi Allegato “A”: “*Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni*”, e Allegato “1”: “*Tipologie strutture – rette modalità di calcolo*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 669 del 14 dicembre 2022, con cui sono state approvate le modifiche al Regolamento n. 22/2019 ed all’allegato “1”, prevedendosi, tra le altre cose, che, a partire dal 1° gennaio 2023, ciascun Ambito Territoriale Sociale è tenuto a garantire i servizi e le prestazioni sociali esclusivamente a favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito, indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio-assistenziale presso la quale è ospitato, allo scopo di perseguire il raggiungimento dell’equa distribuzione nel territorio dei servizi;

VISTO il Regolamento Regionale 28 dicembre 2022, n. 18, pubblicato sul BURC n. 303 del 29 dicembre 2022, di modifica al regolamento 22/2019, recante “*Modifiche al Regolamento n. 22 del 2019 Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio-assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 735 del 28 dicembre 2022, recante “*Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a ‘Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.’ – presa d’atto parere terza commissione consiliare n. 15/12^ - approvazione*”, con la quale è stato confermato quanto disposto con la precedente D.G.R. n. 669/2022, con la sola modifica relativa all’importo della franchigia;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 499 del 26 settembre 2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 212 del 28 settembre 2023, avente per oggetto “*Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a ‘Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.’*”, con la quale la Regione Calabria ha approvato:

- l’Allegato denominato “*Regolamento recante modifiche al Regolamento 25/11/2019 n. 22*” relativo a “*Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio-assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*”;
- l’Allegato 1 concernente “*Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo*”, che sostituisce integralmente l’allegato 1 alla D.G.R. 735/2022, le cui disposizioni (nuovo regime tariffario, modalità di determinazione della partecipazione, livelli di ISEE) trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l’Allegato denominato “*Modifiche all’Allegato A al Regolamento 22/2019, concernente “Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni”*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 512 del 29 settembre 2023: “*Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a ‘Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge*

Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.” e s.m.i. – Presa d’Atto parere Terza Commissione Consiliare n. 30/12[^] - Approvazione”, pubblicata sul BURC n. 17 del 4 ottobre 2023, con cui:

- è stato preso atto del parere positivo n. 30/12[^] espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2023, in merito alla Deliberazione di Giunta n. 499 del 26 settembre 2023 ed ai relativi allegati, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8 e all’art. 29, comma 7 della legge regionale n. 23/2003;
- sono stati definitivamente approvati gli allegati di cui alla citata D.G.R. n. 499/2023;

VISTO il Regolamento 29 settembre 2023, n. 10, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 29/09/2023 – D.G.R. 512/2023 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 214 del 29 Settembre 2023: “*Modifiche al Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22 Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 4 marzo 2024, avente per oggetto: “*Approvazione Modifiche D.G.R. n. 512 del 29 settembre 2023 e Allegato 1, relativa a modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.”*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 10 luglio 2024, recante: “*Approvazione modifiche al Regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 e modifiche all’Allegato A del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22*”;

VISTO il Regolamento Regionale “*Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità*” (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 09/01/2025), approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 586 del 11 novembre 2024, recante: “*Approvazione modifiche al Regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 e ss.mm.ii.*”;

VISTO il DPCM n. 13 del 14 gennaio 2025, recante “*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente ISEE*”, con il quale sono stati approvati i nuovi criteri di calcolo dell’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate;

DATO ATTO CHE le prestazioni sociali vengono erogate, a seguito di atti di programmazione e attività amministrative/gestionali, a valere su:

- Fondo Nazionale Politiche Sociali
- Fondo Regionale Politiche Sociali
- Altri fondi di natura europea, nazionale, regionale o locale;

CONSIDERATO CHE

- chiunque usufruisca delle prestazioni sociali, offerte nelle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali è tenuto a compartecipare al pagamento delle relative rette, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica personale e/o del proprio nucleo familiare, per tramite dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014 e DPCM n. 13 del 14 gennaio 2025) e nelle modalità previste dall’Allegato “1” alla D.G.R. n.72/2024;
- il cittadino si avvale del principio di libera scelta del servizio;
- il limite massimo dell’integrazione non potrà superare l’importo massimo della retta;
- l’utente è tenuto a compartecipare al pagamento della retta prevista per l’erogazione dei servizi (a

carattere residenziale e semiresidenziale) anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, ecc.) legate allo stato di salute dello stesso, se percepite, per come previsto dall’Allegato “1” alla D.G.R. n.72/2024;

- le indennità di accompagnamento dovranno essere corrisposte per intero dalla data di ingresso in una struttura socioassistenziale residenziale, anche per utenti con ISEE sotto la soglia minima prevista;
- il Comune di residenza ovvero il capo Ambito, che riceve l’istanza di presa in carico, è tenuto a verificare, prima dell’inserimento nella struttura, e/o dell’erogazione del servizio, se lo stesso utente ha una situazione economica tale da poter corrispondere autonomamente la retta o se sia necessaria l’integrazione da parte comunale;
- al fine dell’ammissione alla compartecipazione della retta, il Comune capo Ambito, per tramite del Servizio Sociale Professionale, dovrà verificare, prima dell’avvio del servizio, la situazione economica familiare dell’utente secondo quanto disposto dall’Allegato “1” e comunicare allo stesso e/o ai familiari di riferimento le modalità previste per l’integrazione della stessa;
- l’ISEE, è uno degli strumenti necessari per stabilire se l’utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all’integrazione della retta da parte del Comune capo Ambito, in quanto l’ISEE non comprende alcuni redditi, o indennità percepite dagli utenti;
- per determinate tipologie di servizio il calcolo della compartecipazione è ottenuto mediante l’utilizzo dei redditi della persona, indipendentemente dal valore ISEE di accesso;
- l’utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all’Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito;
- qualora l’utente acceda ad un servizio “fuori Ambito”, il Servizio Sociale Professionale dell’Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all’Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell’utente;
- nel caso di adulti in difficoltà (da 18 a 64 anni) il ricovero di un ospite può essere autorizzato per un massimo di 24 mesi decorsi i quali l’Ambito deve elaborare, se ancora necessari, sostegni diversi dai percorsi di istituzionalizzazione;
- nel caso in cui l’utente abbia un ISEE superiore all’importo che consente la richiesta di integrazione retta da parte dell’Ente pubblico oppure abbia capacità dirette o per tramite soggetti terzi di coprire le spese del servizio, può privatamente e direttamente formulare istanza di accesso a struttura socio-assistenziale, la quale procede all’accoglienza, trasmettendo, all’Ufficio di Piano del Comune capo Ambito, formale comunicazione con i seguenti allegati:
 - relazione sociale redatta da professionista abilitato (Assistente sociale);
 - certificato medico;
- per i minori inseriti in Strutture residenziali la dimissione deve avvenire entro il temine massimo di 24 mesi stabiliti dalla Legge 149/2001 e comunque a conclusione del progetto educativo individuale. È possibile, in caso di necessità e valutazione positiva da parte del servizio sociale del Comune capo Ambito interessato, prorogare la permanenza in struttura oltre il diciottesimo anno di età e massimo fino al compimento del ventunesimo anno;
- il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una Struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate;
- qualora l’utente intenda scegliere una struttura sita fuori dall’ambito di residenza, dovrà preventivamente comunque fare richiesta di presa in carico al Comune capo Ambito di appartenenza, il quale verificherà la presenza di servizi o strutture idonee a soddisfare il fabbisogno dell’utente. In caso di impossibilità dell’Ambito a soddisfare le necessità espresse dal proprio residente, l’Ambito stesso dovrà identificare, al di fuori del territorio di competenza, servizio idoneo a soddisfare le necessità di assistenza espresse dall’utente, acquisendo dall’ambito individuato, la necessaria documentazione amministrativa del servizio identificato;
- il parametro ISEE è da ritenersi rilevante anche per i servizi erogati a favore di cittadini fuori dal

conto regionale;

VISTO CHE, ai paragrafi 2.3, 3.3 e 4.3, l'allegato "A" alla DGR n.503/2019 e s.m.i., prevede che:

- al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi. I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette;
- l'inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito;
- per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derivate su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale; in questi casi di servizio sociale e professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente;
- in caso di ricovero presso struttura socio-assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio;

PRESO ATTO, inoltre, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il parere n. 3958 del 23.05.2017, ha ribadito, in caso di accoglienza di soggetti minori presso servizi assistenziali, il principio della equa distribuzione degli oneri in capo ai comuni di residenza di entrambi i genitori, allorché questi abbiano residenza in comuni diversi e qualora sia esclusa per uno di essi la decadenza ex articolo 330 del codice civile, così come sia assente di un provvedimento giudiziale di separazione tra coniugi con il relativo affido del minore ad uno dei genitori;

DATO ATTO CHE

- la compartecipazione alla spesa da parte dell'Ente resta legata alla accertata disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio;
- resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico del Servizio sociale competente;

PRESO ATTO delle Linee guida dei Fondi trasferiti all'ATS dalla Regione Calabria (FNPS, FRPS, etc.), o da altri Enti sovraordinati, che prevedono l'applicazione della normativa in vigore per forme di partecipazione dell'utente all'onere dei costi;

PRESO ATTO CHE il presente avviso, emanato dall'Ambito territoriale sociale, intende promuovere la presa in carico degli utenti in maniera continuativa (a sportello), nel rispetto delle Linee guida dei fondi di riferimento, della capacità economica dell'Ente, il tutto a seguito di programmazione determinata dalla Conferenza dei Sindaci per l'annualità di riferimento, prodotta a seguito di notifica all'Ambito delle risorse disponibili dalla Regione Calabria o da altri Enti sovraordinati;

RITENUTO NECESSARIO specificare che

- sono tenuti al rispetto della presente evidenza pubblica tutti i cittadini afferenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Cosenza e, quindi, residenti nei Comuni di Aprigliano, Carolei, Cerisano,

Cosenza, Dipignano, Domanico, Casali Del Manco, Celico, Lappano, Mendicino, Pietrafitta, Rovito, Spezzano Della Sila e Zumpano, che intendo fruire di servizi di assistenza sociale a carattere residenziale, e semiresidenziale/diurna;

- i cittadini minori, le persone con disabilità e ogni altro soggetto, che per qualsiasi ragione non siano nelle condizioni di sottoscrivere istanza di presa in carico, al fine del riconoscimento dell'integrazione della retta, sono tenuti a farsi rappresentare da un familiare, tutore, curatore ovvero altro soggetto titolato ad agire in nome e per conto della persona in stato di bisogno, al fine dell'ammissibilità dell'istanza, non essendo contemplata la possibilità di rappresentanza dal soggetto responsabile del servizio di assistenza/accoglienza;

TENUTO CONTO di quanto premesso e considerata la necessità di procedere all'avvio di nuove procedure di ammissione a compartecipazione della retta, a favore di utenza da prendere in carico e di quella già fruitrice di servizi socioassistenziali a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026;

CONSIDERATO che l'istanza prodotta non dà alcun diritto all'ammissione a contributo retta, risultando quest'ultima subordinata alla effettiva presa in carico degli utenti da parte del Servizio Sociale Professionale ed alla contestuale emissione di apposito provvedimento di inserimento e di ammissione a beneficio economico, a cura del Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Cosenza, in qualità di capofila dell'omonimo Ambito Territoriale Sociale;

RILEVATO che, ai sensi del Regolamento n. 22/2019 e ss.mm.ii., il presente atto non determina alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell'Ente, in assenza di apposito impegno di spesa;

PRECISATO che per le richieste di compartecipazione alla spesa per utenza collocata temporaneamente fuori regione l'ATS prenderà come riferimento la normativa nazionale e regionale di riferimento, valutando con eventuale successivo provvedimento la modalità di compartecipazione alla spesa in considerazione dell'I.S.E.E. familiare e dei redditi disponibili;

Tutto ciò premesso, il Comune capo Ambito di Cosenza,

SI RENDE NOTO CHE

E' aperta la procedura di presa in carico, inserimento in Struttura ed ammissione all'integrazione della retta di seguito descritta.

Art. 1 – Finalità, risorse e oggetto dell'intervento

La presente procedura è finalizzata alla presa in carico, inserimento in Struttura e ammissione a compartecipazione alla retta, rivolta ai cittadini residenti nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Cosenza, che intendono usufruire dei servizi offerti dalle Strutture socio-assistenziali di tipo residenziale e dalle strutture semiresidenziali/diurni per minorenni, in base a quanto previsto dal Regolamento regionale 22/2019, di cui alla DGR 503/2019, a seguito delle modifiche disposte dal Regolamento n. 10/2023, approvato con la DGR 512/2023 e ss.mm.ii. dall'Ente pubblico, per i servizi socio-assistenziali cui sono fruitori i cittadini residenti nell'Ambito di Cosenza che necessitano di accesso a prestazioni a ciclo residenziale o strutture semiresidenziali/diurni per minorenni.

Tutti i richiedenti l'agevolazione, anche fuori Ambito Territoriale, devono procedere alla presentazione dell'istanza corredata dall'apposita documentazione reddituale.

L'Ambito Territoriale n. 1 di Cosenza, sulla scorta e nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio annuale corrente, eroga agevolazioni a favore di cittadini fragili in stato di bisogno, che non riescono a far fronte al costo dei servizi di assistenza attraverso le proprie capacità economiche.

L'Ambito utilizzerà i fondi all'uopo previsti coerentemente con le indicazioni vincolanti ministeriali e regionali e secondo la Programmazione delle risorse definita, per l'annualità 2026, dalla Conferenza dei Sindaci, al fine di omogeneizzare gli interventi da porre in essere sul proprio territorio.

Oggetto dell'intervento è l'acquisto di prestazioni per l'erogazione di sostegni per servizi di accoglienza residenziale, semiresidenziale/diurno per minorenni, regolarmente autorizzati al funzionamento e accreditati. Per i servizi residenziali extra regionali vige la normativa nazionale e regionale autorizzativa

di riferimento, di cui l'Ambito Territoriale dovrà essere informato prima dell'accesso/accoglienza della persona.

Art. 2 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

Sono beneficiari dell'intervento i cittadini residenti nei comuni di: Aprigliano, Carolei, Cerisano, Cosenza, Dipignano, Domanico, Casali Del Manco, Celico, Lappano, Mendicino, Pietrafitta, Rovito, Spezzano Della Sila e Zumpano, che fruiscono di servizi di cui all'art.1.

Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l'inserimento e conseguentemente assumere l'onere della relativa retta, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 503/2019 e ss.mm.ii..

L'accesso ad un servizio dovrà sempre avvenire nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

Resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico del Servizio sociale di Ambito, in relazione alle condizioni sociali, ambientali ed economiche ed, altresì, qualora si ravvisi la necessità di un intervento integrato, mediate valutazione multidimensionale effettuata dall'UVM, per come previsto dalla normativa in vigore.

Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derivate su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, che hanno l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale. La Struttura ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza il Comune di residenza e il Pubblico Ministero per i minorenni, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio Sociale Professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, dispone la presa in carico della persona attraverso il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) e trasmette il fascicolo all'Ufficio di Piano per gli adempimenti consequenziali.

In caso di inserimento presso struttura socio-assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito nel quale ricade la residenza del richiedente, procede ad autorizzare l'inserimento, per un massimo di 12 mesi, rinnovabili, a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo autorizzativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.

Ai fini della corretta collocazione dell'utente, risultando necessaria l'accurata valutazione delle condizioni sociali e cliniche da parte del Servizio Sociale Professionale costituito c/o il Comune Capo Ambito e, ove necessario, anche con l'ausilio della Unità di Valutazione Multidisciplinare territoriale di competenza, si rende opportuno che lo stesso Servizio sociale professionale, mediante presa in carico, riconosca il bisogno dell'utente, individuando il servizio più idoneo all'assistenza. Ciò premesso, l'istanza di presa in carico e ammissione a retta può avere efficacia solo a seguito di presa in carico del Servizio sociale professionale e la successiva individuazione delle risorse economiche disponibili, di cui al presente Avviso, da parte del Comune Capo Ambito di Cosenza.

L'utenza per cui il Servizio sociale professionale ritenga necessario l'attivazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare territoriale di competenza, ai fini dell'aggiornamento del setting assistenziale, è ammisible a retta solo a seguito di valutazione espressa dell'ASP di riferimento, qualora l'Asp certifichi l'insussistenza di bisogni di carattere sanitario.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alla normativa di riferimento: L. 328/2000 e DGR n. 503/2019 e ss.mm.ii.

Art. 3 Interventi finanziabili

Come previsto dalla normativa in vigore, chiunque usufruisca della prestazione sociale nelle strutture socio-assistenziali residenziali e nelle strutture semiresidenziali/diurni per minorenni, è tenuto a compartecipare al costo della retta secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e di relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare, ovvero dall'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014 e DPCM n. 13 del 14 gennaio 2025).

Ciò premesso, sono finanziabili gli interventi destinati all'assistenza per come previsto dalla normativa in vigore e per come disposto dalla DGR n.72/2024 che integralmente si richiama.

Eventuali modifiche alla DGR n. 72/2024 divengono parte integrante del presente avviso che non si modifica nei suoi principi.

La quota di partecipazione dell'utente al contributo retta sarà determinata, da parte del Comune capo Ambito, a seconda della tipologia di utenza e del servizio richiesto. Ai sensi dell'Allegato "1" alla DGR n. 512/2023, è prevista l'esenzione dalla compartecipazione per i seguenti servizi socio-assistenziali:

- servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10 (Comunità educative per minori 6 - 13 anni, Comunità educative per pre-adolescenti e adolescenti 14-21 anni, Comunità specialistiche educative per minori con disturbi del comportamento o disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi e Centri specialistici per bambini e adolescenti vittime di abusi e maltrattamenti) nei casi di inserimento del minore con provvedimento dell'Autorità giudiziaria adottato non su istanza di parte (utente o suo dante causa);
- servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 3.7 e 3.8 (Case rifugio per donne vittime di violenza con o senza minori e Case rifugio per vittime di tratta con o senza minori).

Art. 4 Procedure

L'istanza di presa in carico e di ammissione a retta risulta reperibile presso i Comuni dell'Ambito e scaricabile dai rispettivi siti web e la stessa deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo allegato al presente Avviso, da presentare (a mano o a mezzo PEC) all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza che provvederà ad inviarla all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale, sito in Cosenza, Piazza Eugenio Cenisio, 12.

L'istanza, allegata al presente Avviso (All. A – Istanza di presa in carico e ammissione a retta), deve essere predisposta, a pena d'inammissibilità, dal richiedente o da persona titolata (familiare, tutore, curatore, etc.) ed essere corredata dalla documentazione come da elenco nel modello di domanda Allegato "A" al presente Avviso.

La predisposizione dell'istanza spetta anche agli ospiti già presenti in Strutture socio-assistenziali, per come previsto dal presente Avviso, i quali saranno soggetti a rivalutazione e, in caso di accoglimento in graduatoria, ammessi a retta a decorrere dal 01/01/2026.

Gli utenti che non presenteranno istanza verranno esclusi dalla agevolazione alla retta, fatti savi i casi di urgenza previsti dalla normativa vigente. Risulteranno, altresì, non ammesse le istanze pervenute all'Ambito Territoriale non protocollate o pervenute mediante Pec contenenti istanze multiple (istanze di più utenti).

Gli utenti esentati dalla compartecipazione devono presentare istanza escludendo gli allegati di natura economico/reddituale, al fine di rendere edotto l'Ente sulla spesa necessaria all'erogazione della prestazione da riconoscere agli erogatori di servizio e che nessun onere potrà essere riconosciuto in assenza di detta istanza.

Anche per gli utenti esentati dalla compartecipazione vige il principio della "capacità economica dell'Ente" per l'erogazione della spesa, per cui in assenza di fondi disponibili nessun contributo potrà essere erogato a favore di questi.

Successivamente alla presentazione dell'istanza di ammissione a retta da parte della persona al protocollo del proprio comune di residenza, seguirà la seguente procedura:

- 1) Valutazione e presa in carico da parte del servizio sociale professionale:** Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale nel quale dovranno essere previsti:
 - obiettivi;
 - progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno e di una eventuale deistituzionalizzazione;
 - indicazione della tempistica relativa alla permanenza della persona in struttura;
 - verifica dei risultati;

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto.

Per quanto riguarda la tempistica di permanenza in struttura della persona, il Comune Capo Ambito procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi, rinnovabili, a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa.

Nel caso di adulti in difficoltà (da 18 a 64 anni) il ricovero di un ospite può essere autorizzato per un massimo di 24 mesi decorsi i quali l'Ambito dovrà elaborare, se ancora necessari, sostegni diversi dai percorsi di istituzionalizzazione.

- 2) Il Comune di residenza della persona, trasferisce a mezzo PEC al capo Ambito l'istanza del richiedente, corredata da tutti gli allegati necessari, compresi la relazione del servizio sociale professionale ed il PAI, chiedendo l'autorizzazione all'ammissione a retta dell'istante;**
- 3) L'Ufficio di Piano del Comune capo Ambito, acquisita la documentazione e sempre previa disponibilità/programmazione dei fondi da destinarsi, valutata positivamente l'istanza per mezzo di apposita commissione nominata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, procede alla quantificazione della quota spettante a carico dell'Ente pubblico ed emette il provvedimento amministrativo di inserimento, impegno economico e ammissione a retta.**

I dinieghi di inserimento per raggiunta capienza dei posti disponibili o di ammissione a contributo a retta per mancanza di copertura finanziaria o per altri motivi, saranno resi a mezzo di formale comunicazione rivolta direttamente ai richiedenti interessati.

La retta giornaliera da corrispondere all'Ente gestore della Struttura per ogni singolo utente è quantificata per come stabilito nell'allegato 1 di cui alla D.G.R. n. 72 del 4 marzo 2024 e s.m.i., previa sussistenza e verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il presente Avviso è efficace dalla data di pubblicazione e rimane aperto fino al **31/12/2026**, con la previsione di 4 sportelli temporali, con conseguente pubblicazione della "graduatoria" degli utenti ammessi a beneficio/contributo retta a seguito della chiusura di ogni "sportello, per come di seguito indicato:

- Prima finestra per la presentazione delle istanze con scadenza al 23/02/2026;**
- Seconda finestra per la presentazione delle istanze con scadenza al 30/06/2026;**
- Terza finestra per la presentazione delle istanze con scadenza al 30/09/2026;**
- Quarta finestra per la presentazione delle istanze con scadenza al 30/12/2026.**

Gli utenti saranno ammessi a retta a far data dalla "presa in carico" del Servizio Sociale professionale, a seguito di istanza, sino al 31.12.2026.

In caso di ammissione in graduatoria, qualora non siano disponibili risorse presso il Comune capofila, i beneficiari saranno inseriti in lista d'attesa. Al sopraggiungere di nuove disponibilità numeriche e finanziarie, ovvero in caso di disponibilità di posti, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

L'ammissione a beneficio di integrazione retta dell'utente decade ogni anno alla data del 31 dicembre, senza necessità di comunicazione formale da parte dell'Ente.

Per quanto non evidenziato nella presente, si rimanda integralmente alla D.G.R. n 503/2019 e ss.mm.i. con relativi allegati e ad ogni altro dispositivo attuativo in vigore.

Sono esclusi dalla procedura di ammissione a retta, tutti coloro che:

1. Non sono residenti in uno dei comuni dell'Ambito Territoriale di Cosenza;
2. Non presentano al Comune capo Ambito l'istanza nelle modalità sopra indicate;
3. Non trasmettono la documentazione necessaria all'istruttoria della presa in carico, come previsto dall'istanza;
4. Non rispettano i requisiti di cui alla normativa in vigore per godere delle agevolazioni previste dal presente;
5. Coloro che risultino già destinatari di prestazioni relative a servizi socio-assistenziali erogati ai sensi della DGR 503/2919 e s.m.i. o di altra normativa di carattere regionale/nazionale di competenza.

Art. 5 Ammissibilità contributo retta

L'ammissione a retta da parte dell'Ente resta legata alla disponibilità di risorse utili e alla partecipazione al costo del servizio, se dovuta, da parte dell'utente.

A tal riguardo, l'ALLEGATO 1 alla D.G.R. n. 72 del 04/03/2024 prevede che:

- nei casi di ISEE "iniziale" di importo pari o inferiore a Euro 9.360,00 (Novemilarecentosessanta/00), il servizio all'utenza dovrà essere erogato gratuitamente con riguardo a tutti i servizi la cui partecipazione avviene mediante coefficiente ISEE e non utilizzando il reddito degli stessi;
- per i casi di ISEE "finale" di importo superiore a Euro 25.000,00 (Venticinquemila/00), corrispondente al valore massimo da applicare al costo del servizio ai fini del calcolo della tariffa a carico dell'utente, il servizio sarà erogato con la quota retta a totale carico dell'utente.

La commissione di valutazione istituita presso l'Ufficio di Piano del Comune capo Ambito, procederà alla disamina delle istanze pervenute e autorizzerà l'ammissione al contributo a retta tenendo conto, in via prioritaria, della condizione economica dell'utente, certificata attraverso l'Isee socio-sanitario in corso di validità.

Salvo per le tipologie di utenza esenti da partecipazione, di cui all'art. 3 del presente Avviso, la graduatoria per l'ammissione a retta sarà redatta in ordine di Isee (dal più basso al più alto).

A parità di valore Isee sarà data priorità per come indicato nella griglia che segue:

Condizione sociale e familiare

Situazione	Punteggio
Persona sola, priva di rete familiare o con rete assente/inadeguata	15
Presenza di familiari conviventi non in grado di prestare assistenza continuativa	10
Presenza di caregiver anziano (età superiore a 65 anni) o con patologie certificate	5
Situazione di isolamento sociale o grave fragilità, attestata dai Servizi Sociali	10

Urgenza socio-assistenziale

Situazione	Punteggio
Dimissione ospedaliera o da struttura temporanea senza soluzioni assistenziali alternative	10

Si precisa che nel caso in cui le risorse trasferite dalla Regione non siano sufficienti a coprire il costo dei servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale erogati dalle Strutture accreditate, sia di ambito che fuori ambito, l'Ambito di Cosenza procederà all'ammissione a contributo retta, in via prioritaria, in ordine di Isee socio-sanitario (dal più basso al più alto), fino a concorrenza delle somme.

Art. 6 Disposizioni finali

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di

Cosenza. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione delle finalità istituzionali.

In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità dell'istanza presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda. Ai partecipanti (persone fisiche) sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personalini.

Titolare del trattamento è il Comune di Cosenza, con sede in Cosenza, Piazza Eugenio Cenisio, 12.

Il partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, durante l'eventuale esecuzione delle attività previste, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.lgs. 196/2003 (e s.m.i.) eventualmente applicabili.

Il Comune di Cosenza e i partecipanti dovranno ulteriormente specificare e regolamentare, con separato e successivo atto, i reciproci rapporti in materia di trattamento dati personali.

Art. 7 Foro competente

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI
PIANO**

Avv. Matilde Fittante

**UFFICIO DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale
di COSENZA**